

Condizioni generali (CG) CombiRisk Business

Edizione 09.2018

D7 Assicurazione per impianti di stabili e impianti per la manutenzione di stabili

Indice

Oggetto dell'assicurazione

- D7.1.1 Cose e spese assicurate
D7.1.2 Cose e spese non assicurate

Copertura assicurativa

- D7.2.1 Rischi e danni assicurati

D7.2.2 Rischi e danni non assicurati

D7.2.3 Luogo di assicurazione

Evento assicurato

D7.3 Calcolo dell'indennizzo

Disposizioni generali

D7.4 Basi contrattuali integrative

Oggetto dell'assicurazione

D7.1.1 Cose e spese assicurate

Sono assicurati, se indicati in polizza:

- gli impianti tecnici domestici appartenenti allo stabile assicurato. Sono considerati tali gli impianti sotto indicati, situati nello/stabile utilizzato dall'azienda assicurata e sul relativo terreno:

- impianti e apparecchi installati, montati in modo fisso e pronti per l'uso come
 - impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, sonde geotermiche;
 - impianti di filtraggio e depurazione dell'acqua;
 - impianti sanitari;
 - insegne luminose, impianti di illuminazione (corpi illuminanti esclusi);
 - impianti fotovoltaici e solari;
 - ascensori per merci e persone, rampe adattabili;
 - sistemi di allarme antincendio e antintrusione, sistemi di controllo accessi, portoni e sbarre ad apertura e chiusura automatica, sistemi di segnalazione di parcheggi coperti, sistemi di controllo di stabili, semafori;

- strumenti e apparecchi mobili come
 - pulitori, macchinari per la manutenzione dell'ambiente circostante;
 - impianti per la pulizia delle finestre.

- quali conseguenza di un danno coperto alle cose assicurate di cui al punto D7.1.1.1

- prestazioni edili
 - necessarie per la determinazione o l'eliminazione di un danno coperto ad una cosa assicurata;
 - necessarie per il ripristino di stabili o parti di stabili a seguito di un sinistro per un importo fino al 10% della

somma assicurata e comunque non inferiore a CHF 5'000.00.

- costi di sgombero, recupero, smaltimento, spostamento e protezione per un importo pari al massimo al 10% della somma assicurata per la cosa assicurata e comunque non inferiore a CHF 5'000.00.

D7.1.2 Cose e spese non assicurate

Non sono assicurate:

- cose non ancora assemblate e pronte per l'uso o il cui funzionamento di prova non si è ancora concluso positivamente. Una cosa è considerata pronta per l'uso se, una volta terminato il collaudo e - qualora previsto - il funzionamento di prova, è pronta per essere utilizzata;
- materiali di esercizio e ausiliari, ad es. resine scambiatrici, combustibili, sostanze chimiche, elettroliti, agenti e inserti filtranti, masse di contatto, catalizzatori, sostanze refrigeranti, pulenti e lubrificanti nonché oli;
- materiali di consumo e di lavoro, a meno che non vengano danneggiati in occasione di un danno coperto a parti della cosa assicurata;
- altre parti che per esperienza, durante la vita utile delle cose assicurate, devono essere sostituite più volte (componenti soggetti ad usura), come ad es. fusibili, batterie non ricaricabili, rivestimenti in muratura o smalto, barrotti di griglie e ugelli di impianti di combustione;
- costi per modifiche, migliorie, revisioni o lavori di manutenzione effettuati nel quadro del ripristino;
- installazioni edili apportate dal locatario o dall'affittuario e rese solidali allo stabile.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo D0.1 delle Condizioni generali (CG) dell'Assicurazione stabili, D0 Disposizioni comuni.

Copertura assicurativa

D7.2.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni (danneggiamento o distruzione) verificatisi in maniera imprevista e improvvisa

- alle cose assicurate di cui al punto D7.1.1.1 a seguito di

- agenti esterni violenti;
- disordini interni.

Sono considerate tali le violenze contro persone e cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi;

- danni di esercizio interni.

Sono considerati tali

- ad es. i danni conseguenza di sovraccarico, sovraregime, cortocircuito interno, induzione, lubrificazione assente o inadeguata;

- danni da altre cause.

nonché le parti elettroniche divenute inutilizzabili. Le parti elettroniche sono considerate inutilizzabili quando non funzionano più o non funzionano più correttamente e non è possibile provare l'esistenza di un danneggiamento o una distruzione oppure quando i costi per provarne l'esistenza sarebbero superiori al 50% del costo della parte elettronica stessa.

- a stabili o a parti di stabili se verificatisi a causa di un danno assicurato a una delle cose assicurate di cui al punto D7.1.1.1.

D7.2.2 Rischi e danni non assicurati

Non sono assicurati:

- a) i danni assicurabili tramite le assicurazioni incendio/eventi naturali, furto, danni d'acqua o vetri;
- b) i danni che si verificano perché una cosa assicurata che ha subito un danno continua ad essere utilizzata prima del suo definitivo ripristino e prima che possa esserne garantito il regolare funzionamento;
- c) i danni dovuti a difetti preesistenti alla stipula dell'assicurazione e noti, o che dovevano essere noti, al contraente o ai dirigenti aziendali responsabili;
- d) i danni verificatisi nel corso di prove ed esperimenti durante i quali vengono superati i normali limiti di sollecitazione della cosa assicurata e che erano o dovevano essere noti al contraente, al suo rappresentante o ai dirigenti aziendali responsabili;
- e) i sinistri che costituiscono conseguenza diretta di
 - effetti continui e prevedibili di natura meccanica, termi-

ca, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, deperimento;

- accumulo eccessivo di ruggine, fango, incrostazioni e altre sedimentazioni.

Se tuttavia tali danni provocano il danneggiamento o la distruzione improvvisi e imprevisi di cose assicurate, tali danni indiretti sono assicurati;

- f) i danni per i quali è responsabile il produttore o il venditore come tale oppure, per legge o per contratto, l'azienda incaricata della riparazione, del montaggio o della manutenzione;
- g) i danni patrimoniali (ad es. il reddito da locazione).

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo D0.1 delle Condizioni generali (CG) dell'Assicurazione stabili, D0 Disposizioni comuni.

D7.2.3 Luogo di assicurazione

La garanzia si estende alle sedi designate nell'assicurazione per impianti di stabili e impianti per la manutenzione di stabili.

Evento assicurato

D7.3 Calcolo dell'indennizzo

D7.3.1 Nei limiti della somma assicurata pattuita la Società indennizza al primo rischio:

in caso di danni a cose assicurate, i costi per il ripristino dello stato in cui si trovavano immediatamente prima del sinistro se si tratta di danno parziale e al massimo il valore attuale se si tratta di danno totale.

Un'eventuale perdita di valore in seguito al ripristino non viene invece indennizzata.

D7.3.2 Sono dedotti dai costi del danno:

- a) un eventuale apprezzamento dovuto al ripristino, ad es. in seguito a un aumento del valore attuale, a un risparmio sulle spese di revisione, manutenzione o sostituzione pezzi o in seguito al prolungamento della durata di vita tecnica;
- b) il valore di eventuali resti.

Disposizioni generali

D7.4 Basi contrattuali integrative

Per il resto valgono le disposizioni delle

- a) Condizioni generali (CG) dell'Assicurazione stabili, D0 Disposizioni comuni,
- b) Condizioni complementari (CC) dell'Assicurazione stabili, Cose speciali e spese, che sono alla base del contratto.